



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. **670/2023**
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

Parte_1 (avv.ti Alessandro Ferretti e Emiliano Strinati)

- ricorrente -

contro

CP_1 (avv. Roberto Annovazzi)

Controparte_2

[...] (avv.ti Giommini Federica, Claudia Cataldo, Rita Bencivenga, Enrichetta Bogini)

CP_3 (avv. Sandra Misericordia)

- convenuto-

ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 16.10.2024, alle ore 21.00, la seguente

SENTENZA

Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, l' **CP_1** l' **CP_3** e l' **Controparte_2** per sentire accogliere, nei confronti dei convenuti, le seguenti domande "accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non debenza totale – o in subordine e salvo gravame parziale – degli importi richiesti a titolo contributi previdenziali, assicurativi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di cui ai verbali ed indicati atti nella premessa del presente atto, ovvero verbale n. PG00000/2022-216-01 del 31/08/2022 (prot. n. 26580 del 20/09/2022), verbale n. PG00000/2022-226-01 del 31/08/2022 (prot. n. 26584 del 20/09/2022), verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020012065/DDL del 31/08/2022 e avviso bonario **CP_3** del 19/04/2023, con conseguente sgravio totale delle

somme ivi indicate e annullamento delle sanzioni irrogate nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale”.

Ha premesso **che** in data 05/10/2022 ad esso ricorrente erano notificati i verbali n. PG00000/2022-216-01 del 31/08/2022 (prot. n. 26580 del 20/09/2022) e n. PG00000/2022-226-01 del 31/08/2022 (prot. n. 26584 del 20/09/2022) emessi congiuntamente dall' *Controparte_2* , dall'^{CP-} di *CP_2* e dall'*CP_3* di *CP_2* , con i quali si contestava alla *Parte_2* , rispettivamente, la violazione di cui all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e la violazione di cui all'art. 38bis, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per aver utilizzato lo schema negoziale del distacco per mere prestazioni di lavoro ed in elusione a norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che in data 10/10/2022 ad esso ricorrente era notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020012065/DDD del 31/08/2022 emesso congiuntamente dall' *Controparte_2* , dall'^{CP-} di *CP_2* e dall'*CP_3* di *CP_2* , con il quale si contestava che tra lo stesso e la *Parte_3* fosse intercorsa “una mera somministrazione di personale da configurare illecita in quanto effettuata da soggetto non autorizzato ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003” e si provvedeva, inoltre, all'addebito della contribuzione previdenziale e delle somme aggiuntive per il periodo di accertamento fra il 01/08/2020 ed il 31/12/2021, pari ad un totale di € 177.862,20, ed alla richiesta di regolarizzazione del rapporto assicurativo e di pagamento dei premi dovuti e delle somme aggiuntive da determinarsi in base agli imponibili indicati nel verbale stesso-

Ha esposto **che**, in particolare, gli ispettori di vigilanza hanno disconosciuto i contratti di distacco e codatorialità stipulati dalla *Parte_3* con l'impresa individuale *Parte_1* dichiarando illecita la conseguente somministrazione di manodopera e addebitando l'intera contribuzione previdenziale all'impresa individuale *Parte_1* individuata quale effettivo datore di lavoro per il periodo dall'01/08/2020 al 31/12/2021 per un numero complessivo di 22 lavoratori.

Ha dedotto la violazione dell'art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, lamentando la mancata indicazione delle fonti di prova, la violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981 per la tardività della notifica degli esiti dell'accertamento ispettivo, datando, il primo accesso, il 27.11.2020 e la conclusione degli accertamenti il 31.08.2022. Nel merito ha dedotto che, nel caso di specie, vi è stato un distacco genuino in quanto esso è avvenuto nell'ambito di un contratto di rete di cui facevano parte esso ricorrente e la società

Parte_3 cosicché l'interesse al distacco doveva considerarsi in re ipsa in base a quanto disposto dall'art. 30, comma 4-ter del D.Lgs. n. 276/2003 secondo cui: *"Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile"*.

L'*Controparte_2*, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in linea preliminare, il difetto di interesse al ricorso nei suoi confronti stante l'inesistenza di un concreto provvedimento (ordinanza ingiunzione) applicativo di sanzioni amministrative.

L'*CP-* si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda. In ordine ai profili formali ha contestato l'esistenza delle violazioni lamentate in quanto, da una parte, nel verbale risultano chiaramente illustrati gli elementi fattuali dai quali gli ispettori hanno tratto il loro convincimento e, dall'altra, quanto alla lamentata tardività nella conclusione delle indagini ispettive, rilevando che la durata dell'ispezione risultava giustificata dalla particolare complessità della materia, che aveva richiesto l'intervento degli ispettori dell'*Org*, dell'*CP-* e dell'*CP_3* e che non aveva coinvolto solo l'impresa ricorrente, ma anche altre aziende della provincia di *CP_2*, dove la *Parte_3* [...] inviava dipendenti, che sono stati tutti convocati e sentiti. Nel merito, l'*CP-* ha evidenziato che, nel caso di specie la validità del contratto di rete si pone come condizione necessaria per la configurabilità di un valido distacco. Pertanto, del tutto legittimamente (in base alle richiamate norme) gli ispettori non si sono limitati a prendere atto dell'esistenza di un contratto di rete ma hanno verificato la validità del contratto stesso concludendo per l'invalidità del vincolo negoziale di adesione della *Parte_4* stante l'assenza di alcuna effettiva attività imprenditoriale da parte della stessa e giungendo, conseguentemente, ad escludere l'esistenza di un valido distacco riqualficando l'operazione come una mera somministrazione di manodopera. Quanto all'invalidità del vincolo negoziale di adesione della *Parte_3* al contratto di rete l'*CP-* ha evidenziato la mancata contestazione dei presupposti fattuali sulla base dei quali gli ispettori hanno tratto il relativo convincimento e, cioè, **che** l'impresa *Parte_1* svolge attività di trasporto merci per conto terzi; **che** dopo aver aderito ai contratti di rete "*Org_2*" e "*Organizzazione_3*", ha utilizzato 22 lavoratori distaccati dalla *Parte_3* anch'essa associata agli accordi di cooperazione, remunerando il relativo servizio; **che** la *Parte_3* non possiede automezzi propri che nel

caso in esame erano forniti dall'impresa *Pt_1* non ha uffici o depositi, non sostiene costi per utenze o acquisti per materiale di consumo; **che** la *Parte_3* non svolgeva alcuna attività di trasporto merci, limitandosi ad assumere dipendenti con mansioni di autista per distaccarli immediatamente presso altre imprese (come l'attuale ricorrente); **che**, nel corso della propria attività, la *Pt_3* [...] ha assunto 265 addetti, distaccandone ben 250 presso altre aziende, fra cui i sei lavoratori oggetto dell'odierno giudizio.

Si è, infine, costituito l'*CP_3* a sua volta contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e rilevando, in armonia con quanto appurato dagli ispettori e analogamente a quanto dedotto dall'*CP_* con la propria memoria di costituzione e difesa, **che** la Società *Parte_3* non ha mai svolto direttamente attività di trasporto merci conto terzi, essendo stata iscritta all'albo degli autotrasportatori soltanto dal 26.2.2021 e, cioè, in data successiva alla conclusione del contratto con la *Parte_2*, che nel predetto albo non era indicata alcuna tipologia dei mezzi con i quali la *Parte_3* avrebbe esercitato l'attività di autotrasporto; che inoltre, detta Società non è risultata essere proprietaria di automezzi per svolgere l'attività di autotrasporto conto terzi e neppure essere titolare di contratti di leasing di automezzi; che la Società Laziale *Pt_3* non è risultata proprietaria di strutture, quali uffici e depositi, dove avrebbe svolto l'attività lavorativa di autotrasporto merci né ha sostenuto, nel periodo oggetto dell'accertamento, costi fiscali inerenti all'acquisto ovvero al noleggio di apparecchiature elettroniche o altre attrezzature d'ufficio; che la maggioranza del personale "dipendente" era stato assunto con la qualifica di "autista" di furgoni e/o camion; che l'unico costo aziendale sostenuto dalla *Parte_3* era quello relativo al personale.

Ha dunque posto in evidenza che la totale assenza di beni strumentali e di attrezzature necessarie alla esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto dimostrava la totale insussistenza in capo alla *Parte_3* del rischio di impresa e, di conseguenza, che la stessa non assumeva la figura dell'imprenditore ex art. 1655 c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire preliminarmente sollevata dall'*Controparte_2*; la giurisprudenza di legittimità è, infatti, univoca nell'affermare che solo quando l'amministrazione fa valere la pretesa sanzionatoria con l'ordinanza ingiunzione la stessa possa essere convenuta in giudizio non sussistendo, in precedenza, alcun interesse ad agire in quanto solo l'ordinanza ingiunzione incide sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore; sino

ad allora, da un lato non risulta perfezionato il procedimento amministrativo che conduce alla definizione di una pretesa legittimamente azionabile, dall'altro si mantiene fermo il potere di autotutela in capo alla pubblica amministrazione (Cass. sent. n. 5820 del 89; Cass 4145/00, 17674 del 2004 e 21493 del 2007).

2. Quanto poi alla doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata ostensione delle fonti di prova nel verbale ispettivo, si rileva che nel corpo del provvedimento ispettivo è riportata la documentazione visionata e le dichiarazioni "fra virgolette" decisive.

Non si configura, quindi, il vizio lamentato da parte ricorrente della violazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 124 del 23/04/2004, secondo cui "a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati".

Inoltre, quanto alla lamentata tardività nella conclusione delle indagini ispettive, si condivide, in senso contrario, quanto dedotto dall'^{CP-} ossia che "La durata dell'ispezione è giustificata dalla particolare complessità della materia, che ha richiesto l'intervento degli ispettori dell'Org dell'^{CP-} e dell'^{CP-} e che non ha coinvolto solo l'impresa ricorrente, ma anche altre aziende della provincia di CP_2 dove la [...] Parte_3 inviava dipendenti, che sono stati tutti convocati e sentiti".

3. Nel merito, occorre premettere che il presupposto fondante gli addebiti contributivi, così come quelli inerenti i premi dovuti all' CP_3 è quello dell'invalidità del vincolo negoziale di adesione ai contratti di rete denominati: " Org_2 e " Org_3 " da parte della Parte_3 titolare, sotto il profilo formale, dei rapporti di lavoro imputati in capo alla società opponente. E', infatti, evidente che, in mancanza di una valida adesione a tali contratti, l'impiego del personale dipendente di Parte_3 da parte dell'azienda di Parte_1, risultando carente qualsivoglia interesse d'impresa della Parte_3 a distaccare personale presso la società ricorrente, dovrebbe essere qualificato come una forma di impiego di manodopera altrui in mancanza di una valida forma di somministrazione, stanti il difetto di legittimazione della Parte_3 ad erogare il relativo servizio, trattandosi di soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) o di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 276/03, la carenza della forma scritta del relativo contratto imposta dall'art. 33 del d.lgs. n. 81 del 2015, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 tra le quali la nullità del contratto e la considerazione dei lavoratori come dipendenti dell'utilizzatore ad ogni effetto.

Ora, premesso che ai sensi dell'art. dall'art. 3 comma 4ter d.l. 5/2009, "4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attività rientranti nell'oggetto della propria impresa", è evidente che l'esistenza di un'impresa effettiva o, quanto meno, di un programma d'impresa costituisca una condizione essenziale per l'astratta configurabilità di una valida adesione ad un contratto di rete.

Il Legislatore ha, infatti, inteso codificare uno strumento negoziale volto ad agevolare le sinergie fra imprese dirette al reciproco sviluppo industriale e commerciale cosicché la mancanza del presupposto preliminare dell'effettività dell'impresa rende, di fatto, l'adesione alla rete priva di alcuna valida causa giustificativa e nullo il relativo vincolo negoziale.

4. Nel verbale ispettivo sono stati enucleati una serie di elementi fattuali dai quali risulta inevitabile inferire l'assenza di qualsivoglia interesse della **Parte_3** all'adesione al contratto di rete.

Rilevano, infatti, gli ispettori che "Tra la documentazione prioritariamente richiesta dagli scriventi alla ditta **Parte_3** vi era compreso anche il registro dei beni strumentali ed in relazione a tale richiesta con Pec del 19/01/2021 la ditta **Parte_3** ha comunicato agli scriventi "di non essere in possesso del Registro Beni Strumentali poiché lo stesso non è necessario nei rapporti di rete....Pertanto, gli scriventi per analizzare il complesso di elementi societari dal punto di vista della composizione strutturale e gestionale, si sono potuti basare unicamente sulle fatture passive esibite dalla società **Pt_3** principalmente dalla data di costituzione. Dall'esame delle suddette passività, per gli anni 2019 e 2020 non sono emerse spese sostenute dalla società in relazione ad acquisto e/o noleggio di attrezzature tecniche di normale uso quotidiano necessarie per lo svolgimento di attività lavorative sia d'ufficio che relative alla logistica. Inoltre, non sono emerse e nemmeno esibite spese legate ad utenze varie come luce, acqua ed elettricità.

Inoltre, gli ispettori hanno appurato **che** la data della formale iscrizione della **Parte_3** presso l'**Organizzazione_4** ha decorrenza dal 26.2.2021; **che** il gestore dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto è il sig. **Controparte_4**, presente nella società sulla base di un contratto di collaborazione co.co.co. in qualità di preposto con la ditta **Parte_3** dal 01/08/2020 al 30/11/2021 e **che**, cionondimeno, la **Parte_3** già a partire dal 3/3/2020, ha provveduto ad

effettuare le prime assunzioni di personale con la sola ed esclusiva qualifica di autista senza il contributo di personale con la qualifica di impiegato amministrativo avendo richiesto, a decorrere dalla stessa data, l'iscrizione all' *CP_1* e all' *CP_3* comunicando l'inizio di una attività di trasporto merci con decorrenza dal 3/3/2020.

In tale prospettiva, evidenziano gli ispettori, risulta particolarmente significativa, nel senso dell'insussistenza di un'effettiva attività di impresa che potesse giustificare l'adesione ad un contratto di rete, la circostanza che l'impresa aderente fosse formalmente dedita ad attività di autotrasporto senza, tuttavia, essere iscritta al relativo albo e senza possedere mezzi per lo svolgimento della relativa attività, essendo la data di iscrizione all'albo autotrasportatori (26/02/2021) successiva alla data di inizio assunzione di personale (3/3/2020), alla data cui si riferiscono i primi distacchi (anche in favore dell'opponente) e persino alla data di inizio dell'attività di preposto di *Controparte_4* (1/8/2020).

Ulteriore elemento fattuale dal quale ragionevolmente ed in modo condivisibile gli ispettori hanno tratto il convincimento dell'insussistenza di una realtà imprenditoriale riconducibile alla *Pt_3* [...] è la carenza stessa di un'effettiva sede legale e/o amministrativa.

Gli ispettori, nel corso della verifica ispettiva, viste le richieste inesitate di incontrare i legali rappresentanti o altri delegati dell'azienda per informazioni utili a definire l'accertamento si sono recati presso la sede legale della ditta *Parte_3* sita in Piazzale Ardigò 38 dove non è stato trovato alcun riferimento della società in verifica, in quanto è risultata sconosciuta presso l'indirizzo indicato in visura camerale e in tutte le comunicazioni ufficiali inviate agli enti previdenziali, fatture attive passive e/ altra documentazione reperita in sede di verifica.

Inoltre, nel periodo di attività lavorativa con dipendenti in forza (01/03/2020-15/03/2022), l'azienda non ha mai cambiato lo stato attività in visura camerale risultando INATTIVA fino al 18/04/2022.

Insomma, come esaustivamente sintetizzato dalla difesa dell' *CP_3* nella propria memoria difensiva, gli ispettori hanno accertato, sulla base dell'assenza di documentazione contabile comprovante il contrario ed in base ad elementi fattuali personalmente verificati, **che** la Società *Parte_3* non ha mai svolto direttamente attività di trasporto merci conto terzi, essendo stata iscritta all'albo degli autotrasportatori soltanto dal 26.2.2021 e, cioè, in data successiva all'adesione al contratto di rete in base al quale ha iniziato il distaccato lavoratori presso l'azienda del ricorrente ed in data successiva all'effettuazione di quasi tutti i distacchi; **che** detta Società non è risultata essere proprietaria di

automezzi per svolgere l'attività di autotrasporto conto terzi e neppure essere titolare di contratti di leasing di automezzi; **che** la Società Laziale *Pt_3* non è risultata proprietaria di strutture, quali uffici e depositi, dove avrebbe svolto l'attività lavorativa di autotrasporto merci né ha sostenuto, nel periodo oggetto dell'accertamento, costi fiscali inerenti all'acquisto ovvero al noleggio di apparecchiature elettroniche o altre attrezzature d'ufficio; **che** la *Parte_3* non sostiene costi per utenze o acquisti per materiale di consumo; **che** la *Parte_3* si è limitata ad assumere dipendenti con mansioni di autista per distaccarli immediatamente presso altre imprese (come l'attuale ricorrente); **che**, nel corso della propria attività, la *Parte_3* ha assunto 265 addetti, distaccandone ben 250 presso altre aziende, fra cui i 22 lavoratori oggetto dell'odierno giudizio.

5. Si rileva, poi, che l'istruttoria orale espletata nel presente giudizio ha confermato pienamente le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori essendo risultato che i lavoratori assunti formalmente dalla *Parte_3* ed impiegati da *Parte_1* avevano avuto rapporti esclusivamente con quest'ultimo il quale effettuava il colloquio di lavoro optava per l'assunzione del lavoratore selezionato con l'avviso, tuttavia, che il contratto sarebbe stato formalmente stipulato con la *Pt_3* [...] o altra cooperativa, secondo una modalità operativa evidentemente rodata, ripetitiva e chiaramente fraudolenta (cfr. le dichiarazioni di *Testimone_1* "...ho iniziato a lavorare con *Pt_1* quando sono stato assunto dalla *Parte_3* ADR da quel momento ho lavorato con *Parte_1* facendo più o meno sempre le stesse cose, ossia l'autotrasportatore; ADR quando sono stato assunto io ho parlato con *Parte_1* quelli della *Parte_3* nemmeno li conosco; ADR *Pt_1* mi disse che mi avrebbe assunto la *Parte_3* ADR io mi sono sempre rapportato con *Pt_1* anche perché la *Parte_3* si trovava a Roma; ADR per ferie e permessi mi rapportavo sempre e solo con *Parte_1* ; ADR io non ho mai conosciuto nessuno della *Org_5* " di *CP_5* "...io ho iniziato lavorare il 1° settembre del 2021 per la cooperativa *Pt_3* per 4 mesi; ADR mi contattò *Parte_1* per iniziare a lavorare io gli chiesi se mi avrebbe assunto direttamente lui e lui mi disse che mi avrebbe assunto la *Org_5* " di *Parte_5* "quanto alla mia assunzione formale da parte della *Parte_3* io ho fatto tutto tramite *Parte_1* ; ADR non ho conosciuto nessuno della *Parte_3* ADR le indicazioni di lavoro mi venivano date da [...] *Parte_1* ; ADR anche per quanto riguardava eventuali permessi e ferie mi rivolgevo a *Parte_1* ; ADR il compenso fu concordato con *Parte_1* e le buste paga mi venivano da lui consegnate..." e di *Testimone_2* "...la proposta di assunzione mi è stata fatta direttamente da *Parte_1* ADR i rapporti con la *Parte_3* sono stati curati da *Parte_1* ; ADR per quanto mi riguarda ho visto

personale della *Parte_3* in tutto il periodo due volte in occasione delle visite mediche; ADR i contratti di lavoro ce li portava *Parte_6* ").

Alla luce di tutti gli elementi fattuali sopra sintetizzati e non contestati nel presente giudizio non essendo state articolate istanze di prova volte ad inficiare il relativo accertamento ispettivo, deve ritenersi che fosse carente, in capo alla *Parte_3* il requisito dell'effettività d'impresa che avrebbe potuto, in astratto, giustificare il vincolo negoziale di adesione ai contratti di rete presupposti sulla base dei quale erano stati effettuati i distacchi dei 22 lavoratori sul piano formale.

6. Ne consegue, come premesso, che l'impiego dei 22 lavoratori presso l'impresa di parte ricorrente è avvenuto al di fuori di qualsivoglia schema negoziale legittimante cosicché la fattispecie deve essere necessariamente riqualficata come somministrazione di manodopera avvenuta in violazione delle norme di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 stanti il difetto di legittimazione della *Parte_3* ad erogare il relativo servizio, trattandosi di soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) o di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 276/03, la carenza della forma scritta del relativo contratto imposta dall'art. 33 del d.lgs. n. 81 del 2015, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 tra le quali la nullità del contratto e la considerazione dei lavoratori come dipendenti dell'utilizzatore ad ogni effetto.

7. Quanto alla determinazione del conseguente carico contributivo e dei premi, essa non è stata contestata se non in modo del tutto generico. Si ritiene, invece, che le somme siano state esattamente determinate nel verbale sulla base dell'applicazione dei parametri retributivi utilizzati dal datore di lavoro formale e, cioè, mediante l'applicazione dei parametri del CCNL Autotrasporti e sulla base dei dati fattuali risultanti dal LUL della *Parte_3*

Come spiegato dall'^{CP} nella propria memoria di costituzione (a fronte della quale parte ricorrente ha omesso di svolgere, sul piano contabile, rilievi di sorta) "...gli ispettori hanno correttamente utilizzato per la quantificazione degli imponibili previdenziali il *Organizzazione_6* (che si allega), in quanto era quello applicato dalla *Parte_3* per la determinazione delle retribuzioni spettanti ai lavoratori in carico sul LUL..." sicché non è stato applicato un CCNL arbitrario ma sono stati conservati "...la tipologia di CCNL, livello contrattuale e eventuali integrazioni retributive individuali e/o premi indicate sul LUL per tutte le quantificazioni di imponibili previdenziali dei singoli lavoratori che hanno operato nella ditta *Parte_1* "".

Inoltre, proprio tenuto conto della natura artigiana della ditta *Parte_1*, sugli imponibili quantificati come sopra specificato, sono state utilizzate le aliquote contributive relative all'inquadramento previdenziale della ditta *Parte_1* come ditta artigiana.

Come ulteriormente specificato dall'*CP-* "Per tutti i lavoratori, è stato preso in considerazione l'imponibile contributivo, dichiarato in busta paga, sul quale sono state applicate le aliquote contributive sia a carico dell'azienda che del lavoratore, il premio *CP-* corrispondente a tale imponibile, le trattenute Irpef calcolate sull'imponibile fiscale dichiarato sul Lul, eventuali anticipi TFR, erogazione di bonus fiscali e del netto retributivo indicato in busta paga".

In definitiva, come ancora chiarito dall'*CP-* e non specificamente contestato "...Gli imponibili accertati e riportati nelle tabelle alle pagg. 43,44,45 e 46 del verbale contestate sono di fatto gli stessi che risultano dal LUL per ogni lavoratore con maggiorazione dei ratei 13[^] e 14[^] mensilità e/o eventuali festività ricorrenti nel mese".

Ad avviso di questo giudice il metodo contabile utilizzato dagli ispettori risulta del tutto condivisibile e, sul piano dello sviluppo, la determinazione dei singoli imponibili non è stato specificamente censurato.

8. Quanto, poi, alla contestazione relativa al mancato scomputo della contribuzione già ipoteticamente versata da *Parte_3* l'*CP-* ha allegato che quest'ultima società non ha versato alcunchè a titolo di contributi e premi avendo in sostanza formalmente denunciato detti contributi come assolti con l'utilizzo di crediti di imposta successivamente rivelatisi insussistenti.

Pertanto, l'*CP_1* ha provveduto ad annullare in autotutela in data 22/10/2021 il DURC emesso in precedenza ed in conseguenza di tale annullamento delle compensazioni indebitamente effettuate dalla *Parte_7* *CP_1* ed *CP_3* risulta totalmente insoluta.

Tale circostanza di fatto puntualmente e tempestivamente allegata con la memoria di difesa non è stata se non in modo del tutto generico contestata.

9. Anche in considerazione di quanto tempestivamente dedotto sul punto dagli enti previdenziali convenuti l'istanza istruttoria avanzata, in guisa esplorativa e generica da parte ricorrente, diretta a compulsare gli Enti resistenti a "...produrre tutta la documentazione attestante i pagamenti della contribuzione previdenziale ed i premi effettuati dalla *Parte_3* per tutti i lavoratori distaccati,

asseritamente somministrati, per tutti il periodo di riferimento dell'accertamento ispettivo..."non è stata accolta.

Tale istanza istruttoria risulta meramente esplorativa, non essendovi specifiche allegazioni in ordine ad eventuali contributi versati dai datori di lavoro formali che non siano stati computati dall'^{CP-} né elementi atti a fare presumere la falsità di quanto specificamente allegato dall'^{CP-} in ordine al mancato versamento di alcun contributo da parte della *Parte_3*

D'altronde, in considerazione del fatto che, per quanto sopra esposto, i rapporti di lavoro devono essere imputati direttamente in capo a *Parte_1* il quale risulta obbligato in via principale e diretta al versamento della contribuzione dovuta a ^{CP-} l'istanza diretta a detrarre, dalla somma complessivamente dovuta a tale titolo, l'ammontare dei contributi eventualmente versati dal datore di lavoro formale, va qualificata come eccezione di merito volta a paralizzare la pretesa dell'Istituto.

Come tale, l'onere di allegare i relativi presupposti fattuali e di fornirne la prova sarebbe gravata sulla parte ricorrente la quale, tuttavia, ha solo genericamente sollevato l'eccezione senza allegare, nello specifico, l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta con riferimento a determinati lavoratori ed in relazione a specifiche mensilità

Ne discende, come premesso, che l'istanza di approfondimento istruttorio avanzata non è ammissibile in quanto non già diretta a verificare specifiche circostanze puntualmente e tempestivamente allegate ma finalizzata ad una verifica generalizzata e di carattere sostanzialmente esplorativo in merito all'esistenza di eventuali pagamenti operati dalla distaccante.

Sembra utile evidenziare che, nell'ambito di un contenzioso per molti versi analogo, la stessa Corte di Appello di Perugia ha ritenuto di non dare ingresso a verifiche istruttorie di natura esplorativa sulla base di una condivisa motivazione che di seguito si trascrive, anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. *"...L'appellante obietta che essa non era titolare dei rapporti di lavoro per cui è causa, né della loro gestione amministrativa, ragion per cui non aveva mai avuto la possibilità di esaminare le denunce mensili trasmesse all'^{CP_1} dalle società *Org_7* e *Org_8*. Di conseguenza, non le era stato possibile verificare la corrispondenza dei dati in essi indicati con il conteggio depositato dall'^{CP_1} in corso di causa. In sostanza, sembra intendere l'appellante, la mancata specificazione delle circostanze al cui accertamento tendeva la richiesta istruttoria non le era imputabile, cosicché appariva ingiusta la decisione del giudice di non disporre in conformità a essa. Insiste, quindi, affinché la Corte d'appello eserciti il potere istruttorio d'ufficio previsto dall'art. 421 c.p.c., e ordini all'^{CP_1} di depositare i modelli Uniemens delle società *Org_7* e *Org_8* 7.1. Le doglianze e le richieste dell'appellante non sono fondate.*

Nonostante i rapporti di lavoro fossero stati gestiti, dal punto di vista amministrativo, dalle due società Organ l'opponente non era, per ciò solo, esonerata dall'indicare specificamente quali contributi esse avessero versato, d'importo asseritamente maggiore rispetto a quello attestato nel conteggio prodotto dall'CP_1 su ordine del giudice. In realtà, l'imprenditore che intenda avvalersi di manodopera assunta da terzi non può disinteressarsi della regolarità della contribuzione versata dall'impresa appaltatrice o somministratrice, poiché, in seguito, potrebbe essere chiamato a risponderne in qualità di coobbligato solidale, se non addirittura, come nel caso di specie, in via autonoma, qualora sia accertata l'invalidità del contratto d'appalto o di somministrazione. Il committente, dunque, ha l'onere di verificare diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell'altro contraente. L'opponente omise questa necessaria verifica: non può, quindi, pretendere che sia posto rimedio al difetto di allegazione della sua difesa attraverso l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio, di cui il giudice non può avvalersi per ovviare al mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte, come si evince dalla seguente massima: "i poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., pur comportando un'attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi finalizzati ed estesi alla ricerca di fatti che sarebbero rilevanti – se provati – ai fini della decisione ma che le parti, per negligenza o per qualsiasi altra causa, non abbiano ritualmente e tempestivamente dedotto in giudizio"

Quanto, poi, alle sanzioni applicate dall'CP_1 si ritiene che le stesse siano state computate correttamente a titolo di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8 lett. b. la quale punisce l'*"evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo"*.

D'altronde, l'asserita condizione di buona fede la quale deriverebbe dall'aver impiegato personale di un'impresa aderente ad un contratto di rete con la conseguente dedotta presunzione dell'esistenza di un interesse al distacco appare il frutto di un percorso deduttivo non condiviso.

In realtà l'imprenditore che si avvalga, anche nell'ambito di un contratto di rete, di lavoratori distaccati da altro imprenditore non può, secondo diligenza, disinteressarsi completamente di quale sia la natura del soggetto distaccante dovendo, in mancanza di una previa verifica, rispondere delle conseguenze della sua condotta omissiva laddove, come nel caso di specie, il soggetto distaccante risulti, ex post, un mero simulacro di impresa funzionale ad un congegno interpositorio vietato.

D'altronde, sarebbe stata sufficiente una visura camerale per appurare che il soggetto distaccante risultava, al momento del distacco, impresa inattiva e sarebbe stato sufficiente consultare l'Albo degli autotrasportatori per appurare che la *Parte_3* al momento del distacco, non vi era iscritta.

Per le esposte ragioni, il ricorso, inammissibile nei confronti dell' *CP_2* deve essere respinto nel merito nei confronti degli enti previdenziali convenuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* così provvede: dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso nei confronti dell' *[...]* *Controparte_2* e respinge il ricorso nei confronti dell' *CP_1* e dell' *CP_3* Condanna *[...]* *Parte_1* : al pagamento delle spese di lite in favore dell' *CP_1* liquidandole nella misura di €2.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi; al pagamento delle spese di lite in favore dell' *CP_3* liquidandole nella misura di €2.250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi e al pagamento delle spese di lite in favore dell' *Controparte_2* liquidandole nella misura di €1250 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Perugia 6 giugno 2024

Il giudice

Giampaolo Cervelli